

SERVIZI ANAGRAFICO

CERTIFICATIVI

OGGETTO: RIFIUTO DI ISTANZE PRESENTATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE ED AL REA NON REGOLARIZZATE NEI TERMINI ASSEGNATI.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2

VISTE le istanze (vari modelli), di cui agli allegati elenchi, (A, B, C, D,E) altresì depositati agli atti e prevalenti nella estrapolazione informatica presentate da organismi societari e imprenditori individuali, la cui istruttoria ha evidenziato irregolarità o imperfezioni che ne impediscono l'accoglimento (es. carenze nella documentazione allegata e/o nella compilazione della modulistica e/o della sottoscrizione e legittimazione del soggetto richiedente, ecc.) per le motivazioni riportate nel diario messaggi equi richiamate per relationem;

CONSIDERATO che l'Ufficio ha provveduto a richiedere per iscritto(tramite il diario messaggi), le necessarie integrazioni, con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro nel congruo termine assegnato, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto, in conformità dell'art. 11 comma 11 del DPR 7 Dicembre 1995,n°581;

ACCERTATO che è ormai trascorso tempo senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall'ufficio Registro Imprese;

CONSIDERATO peraltro che gli inviti alla regolarizzazione per come sopra formulati da quest'Ufficio costituiscono altresì legittima espressione del preavviso di diniego di cui all'art.10 bis della Legge 241/1990;

RITENUTO che le predette istanze, per le quali, tra l'altro, gli interessati hanno mostrato nei fatti di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate con provvedimento da comunicarsi entro 8 giorni al richiedente con lettera raccomandata (art.11 comma 12 dPR n.581/1995);

CONSIDERATO che il principio di economicità dell'azione amministrativa induce ad adottare un unico provvedimento di rifiuto, altresì urgente data la necessità di assicurare la trasparenza del Registro delle Imprese quale Pubblico registro, oltre che l'efficienza nella gestione tempestiva delle pratiche, come per legge;

RICHIAMATO l'art.21 bis della Legge 241/1990 che testualmente dispone:”*Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.*”;

RITENUTO attribuire al presente provvedimento clausola di immediata efficacia ritenendo prevalente il principio della trasparenza degli archivi;

RITENUTO provvedere - dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende eccessivamente gravosa la comunicazione personale- alla comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'Ente e, quindi, tramite l'affissione della presente e dell'allegato elenco oltre che all'albo camerale altresì sulla home page del sito istituzionale per 15 giorni consecutivi; la presente sarà altresì trasmessa agli Ordini professionali della provincia;

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare l'Ufficio del Registro delle imprese a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna istanza rifiutata contenuta negli allegati elenchi;

VISTI:

- la legge 580/93;
- il D.P.R. 581/1995;
- l'art. 2188 c.c.;
- la legge 241/1990;

TUTTO ciò premesso,

CONSIDERATO che la scrivente è Conservatore del Registro delle imprese di Cosenza come da Delibera di Giunta camerale n. 51 del 11.09.2013, pubblicata sulla G.U. n. 169 del 20.07.2013 ;

DETERMINA

1) il rifiuto di iscrizioni, denunce, annotazioni e depositi nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo(REA), poiché carenti nella documentazione presentata e compilate in maniera incompleta, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate di cui agli elenchi, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2) il personale del Registro delle imprese porrà in essere le misure operative per l'esecuzione del presente provvedimento incluse le relative registrazioni informatiche;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito camerale e sarà trasmesso agli ordini professionali della provincia.

Contro il presente atto:

- per le pratiche Registro Imprese, è ammesso, entro 8 gg. dal ricevimento dello stesso, ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Cosenza, ai sensi degli artt. 2189 c.c. ed art.11 commi 11 e 12 del D.P.R. 581/95;
- per le pratiche REA, è ammesso ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso, ricorso al T.A.R. ovvero al Giudice Ordinario qualora si ritenga lesa un diritto soggettivo.

Dr.ssa Erminia Giorno